
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Azione risarcitoria per responsabilità civile del magistrato, fase preliminare attinente l'ammissibilità, valutazione sul merito alla ricerca della manifesta infondatezza

La fase preliminare attinente all'ammissibilità dell'azione risarcitoria per responsabilità civile del magistrato, di cui all'art. 5 cit., ha carattere di cognizione piena e definitiva in ordine alla configurabilità dei fatti contestati, dei requisiti e delle condizioni cui la legge subordina detta responsabilità, ma consente anche, ove ricorra la manifesta infondatezza, una valutazione, da condurre esclusivamente ex actis, sul merito della questione dedotta in giudizio, essendo l'infondatezza ragione di inammissibilità della domanda quando essa sia manifesta, e cioè emerga dagli atti senza necessità di ulteriori indagini o accertamenti istruttori.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 17.7.2015, n. 15095

...omissis...

La Presidenza del Consiglio dei ministri non ha svolto attività difensiva in questa sede.

3. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376, 380-bis e 391-bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere accolto.

3.1. È stato affermato più volte che, in tema di controllo di legittimità del decreto di inammissibilità dell'azione risarcitoria in dipendenza di responsabilità civile del magistrato, la L. n. 117 del 1988, art. 5, attribuisce alla Corte di cassazione tanto il giudizio rescindente, quanto quello rescissorio, come emerge dalla espressa previsione di una diretta pronuncia di ammissibilità, conseguente all'annullamento del decreto di inammissibilità, nonché dalla correlata, immediata remissione al tribunale per la prosecuzione nel merito. Ne consegue l'assegnazione alla Corte di legittimità, in tale ipotesi, anche del necessario potere di effettuare le valutazioni di merito, sia pure generali ed astratte, proprie della fase di ammissibilità, e del correlato potere di lettura degli atti processuali, in quanto momenti indispensabili perché la Corte possa dichiarare ammissibile la domanda (sentenze 30 luglio 1999, n. 8260, e 5 maggio 2011, n. 9910).

È stato parimenti affermato che la fase preliminare attinente all'ammissibilità dell'azione risarcitoria per responsabilità civile del magistrato, di cui all'art. 5 cit., ha carattere di cognizione piena e definitiva in ordine alla configurabilità dei fatti contestati, dei requisiti e delle condizioni cui la legge subordina detta responsabilità, ma consente anche, ove ricorra la manifesta infondatezza, una valutazione, da condurre esclusivamente ex actis, sul merito della questione dedotta in giudizio, essendo l'infondatezza ragione di inammissibilità della domanda quando essa sia manifesta, e cioè emerga dagli atti senza necessità di ulteriori indagini o accertamenti istruttori (sentenza 20 ottobre 2006, n. 22539).

3.2. Nel caso di specie, il ricorso era stato dichiarato inammissibile, tanto dal Tribunale quanto dalla Corte d'appello di Messina, siccome ritenuto tardivo ai sensi della L. n. 117 del 1988, art. 4, con provvedimento poi cassato questa Corte.

È pacifico, quindi, che la cassazione del provvedimento di inammissibilità, alla luce della L. n. 117 del 1988, citato art. 5 e della menzionata giurisprudenza, implica per ciò solo la delibazione del fumus boni iuris della domanda, la conclusione della fase di ammissibilità del giudizio di responsabilità civile e l'inizio della relativa fase di merito davanti al giudice di primo grado.

4. Si ritiene, pertanto, che il ricorso debba essere accolto, correggendo la sentenza impugnata nel senso di disporre che alla cassazione del provvedimento di inammissibilità della domanda faccia seguito il rinvio al giudice di primo grado per l'inizio della fase di merito".

1. Non sono state depositate memorie alla precedente relazione.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni, non assumendo rilievo, ai fini dell'odierna fattispecie, la sopravvenuta abrogazione della L. n. 117 del 1988, art. 5, ad opera della L. 27 febbraio 2015, n. 18.

2. Il ricorso, pertanto, è accolto e la sentenza n. 19265 del 2014 di questa Corte è corretta nel dispositivo nel senso che il processo prosegua davanti al Tribunale di Messina, anziché alla Corte d'appello della stessa sede, affinché proceda, come giudice di primo grado, al giudizio di merito in ordine alla domanda risarcitoria proposta dall'odierno ricorrente nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimato.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione del dispositivo della sentenza n. 19265 del 2014 di questa Corte, nel senso che alle parole "cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Messina in altra composizione" vengano sostituite le seguenti: "cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di xxxx proceda, come giudice di primo grado, al giudizio di merito in ordine alla domanda risarcitoria proposta dall'odierno ricorrente nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri".

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 giugno 2015